

4 2017

Le ragioni del riuso

Die Gründe für die Nutzungsänderung

TESTI TEXTE Martin Boesch, Andrea Roscetti | Enrico Sassi, Pietro Brenni
PROGETTI PROJEKTE Michele Arnaboldi Architetti | Baserga Mozzetti Architetti |
Buletti Fumagalli Del Fedele, Bernardi Architetti | Canevascini & Corecco |
Ruprecht Ingegneria, Piero Conconi Architetto

sia I delegati confermano l'impegno politico della SIA



Come evitare di non ottenere il pagamento dell'onorario

Daniele Graber

consulente giuridico OTIA

Nella sua recente sentenza 4A_615/2016 del 15 marzo 2017, il Tribunale Federale ha avuto modo di esprimersi sulla questione riguardante la necessità o meno di allegare il Regolamento SIA 102 negli atti di causa. Nel caso di specie, un architetto aveva infatti avviato un'azione dinanzi alla Pretura di Lugano chiedendo che la controparte fosse condannata a pagargli il saldo d'onorario per prestazioni di progettazione di una palazzina, maggiorato di un'indennità per interruzione anticipata del contratto (CHF 124'243.95), nonché degli interessi di mora (CHF 21'742.70), per un totale di CHF 145'986.65. In seguito alla decisione della pretora, la quale ha accolto la petizione limitatamente a CHF 102'755.55 con interessi del 5% su CHF 86'978.60, entrambe le parti hanno proposto appello presso il Tribunale d'appello ticinese, rivolgendosi infine ai giudici di Losanna.

Da quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Federale (TF), la Pretura ha ritenuto che le parti avevano inteso utilizzare il Regolamento SIA 102, senza averlo però prodotto in causa. Ne ha tuttavia ugualmente tenuto conto per il calcolo della retribuzione dovuta all'architetto per le prestazioni svolte fino all'interruzione del mandato, poiché tale regolamento era stato considerato dal perito giudiziario. Non essendo invece state formulate al perito domande specifiche in merito all'indennità forfettaria chiesta dall'architetto per l'interruzione anticipata del contratto, la pretora ha addebitato all'attore la mancata produzione del Regolamento SIA 102.

Dello stesso tenore sarebbero inoltre state le considerazioni dell'istanza d'appello, la quale ha aggiunto che la pretora era stata messa a conoscenza delle basi di fatturazione tramite l'esperto giudiziario, il quale aveva quindi supplito all'ommissa produzione del Regolamento SIA 102.

Dinanzi al TF, il committente ha contestato tale considerazione, ritenendo arbitrario ammettere che le considerazioni del perito possano supplire alla mancata produzione di un documento.

Il tema in esame tocca un aspetto procedurale. Dal 2011, data dell'entrata in vigore della procedura civile federale, la facoltà del perito giudiziario di effettuare accertamenti propri è stata ancorata all'art. 186 CPC. Pertanto, dovesse una parte omettere di allegare un regolamento SIA rilevante, il pretore o giudice incaricato potrebbe comunque accettare il documento in questione, se quest'ultimo fosse utilizzato dal perito giudiziario per effettuare la sua perizia. Nondimeno, la parte che manca di allegare l'atto rilevante, in applicazione dell'art. 8 CC, corre il rischio che il Regolamento SIA su cui essa intende basare le proprie azioni non venga considerato, non trattandosi di una disposizione di legge. Ciò in particolar modo laddove l'autorità giudicante non si avvale dell'opinione di un perito giudiziario.

Dalla sentenza del TF risulta che innanzitutto le parti dovrebbero sempre firmare un contratto scritto. È nel loro interesse codificare per iscritto la loro relazione contrattuale. Anche se si tratta di una considerazione banale, troppo sovente nella pratica nascono delle vertenze a causa di accordi non chiari e lacunosi. Conveniente per le parti è l'utilizzazione dei formulari contrattuali SIA, scaricabili gratuitamente dal sito www.sia.ch/it/servizi/sia-norm/contratti.

Per quanto concerne l'aspetto della retribuzione dell'onorario, le parti devono sempre definire come esso venga calcolato, anche per le prestazioni non ancora definite in modo preciso al momento della

firma del contratto. Lo specifico Regolamento SIA deve essere esplicitamente integrato al contratto. Ideale sarebbe fornire una copia al committente e spiegargli il contenuto e il sistema di calcolo dell'onorario.

Nel caso di una vertenza giudiziaria, consigliamo di allegare una copia del Regolamento SIA agli atti di causa, evidentemente nel caso che tale regolamento sia stato preliminarmente dichiarato parte integrante al contratto oggetto del litigio. In caso contrario, i regolamenti SIA non sono applicabili, anche da parte del perito giudiziario. Il TF ha già avuto modo di esprimersi in merito. Malgrado l'architetto avesse basato la sua richiesta di pagamento dell'onorario su una perizia, la quale considerava il metodo di calcolo secondo il costo dell'opera definito all'art. 7 dei regolamenti SIA, il TF, dopo aver constatato l'inapplicabilità nel caso concreto del relativo regolamento SIA e l'assenza negli atti di causa di una lista delle ore svolte, non ha riconosciuto alcuna retribuzione all'architetto, anche se le prestazioni erano state correttamente svolte.

Per evitare brutte sorprese risulta quindi utile integrare sempre lo specifico regolamento SIA nel proprio contratto con il committente e allestire sistematicamente il giornale delle ore impiegate per collaboratore e per genere di prestazione svolta, indicando pure i vari tassi orari preliminarmente pure definiti contrattualmente. Nel caso di litigio, entrambi i documenti (copia del Regolamento SIA e lista delle ore svolte con onorario totale richiesto) dovranno essere allegati agli atti di causa. In tal modo, dovesse il regolamento SIA non essere applicabile o non venir considerato dall'autorità giudicante, l'architetto o l'ingegnere potrebbe comunque far valere le proprie richieste, avendo egli esposto in dettaglio le prestazioni da lui fornite e il relativo costo.

Per maggiori informazioni
info@otia.ch



Soffitti colorati con griglia in metallo – una gioia per gli occhi, e un sollievo per l'udito.

Un tocco di creatività ai vostri ambienti.

Un soffitto in metallo assolve armoniosamente compiti di insonorizzazione e di impiantistica domestica. E non è tutto: grazie alla forma, al colore, ai fori e al layout dona ai vostri ambienti un tocco speciale.

Metalit Metallbauelemente AG, CH-6233 Büron
Telefono +41 41 925 60 22, www.metalit.ch

Versatilità nel sistema

METALIT
Metallbauelemente